

Circolare n° 5 del 26/05/2021

Gentili Clienti,

nella seguente Circolare tratteremo le principali novità apportate al “D.L. Sostegni ” in sede di conversione in Legge.

NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE	ART.
1. <u>Regolarizzazione versamento Irap per errata applicazione disposizioni comunitarie</u>	Art. 1
2. <u>Contributo a fondo perduto DL Sostegni</u>	Art. 1 c. 5 bis
3. <u>Compensazione somme iscritte a ruolo</u>	Art. 1 c. 17 bis
4. <u>Estensione rivalutazione beni d'impresa</u>	Art. 1 bis
5. <u>Contributo a fondo perduto per le start up</u>	Art. 1 ter
6. <u>Obbligo di segnalazione esposizione debitoria</u>	Art. 5 c.14
7. <u>Incentivi acquisto veicoli elettrici</u>	Art. 5 c.15 bis e 15 ter
8. <u>Rivalutazione beni d'impresa settore alberghiero e termale</u>	Art. 5 bis
9. <u>Bollette elettriche e Canone RAI</u>	Art. 6
10. <u>Calcolo iva superbonus</u>	Art. 6 bis
11. <u>Incentivazione Welfare aziendale</u>	Art. 6 quinquies
12. <u>Esenzione IMU</u>	Art. 6 sexies
13. <u>Canoni di locazione non percepiti</u>	Art. 6 septies
14. <u>Esenzione imposta di bollo</u>	Art. 10 bis
15. <u>Sospensione decorrenza termini professionista</u>	Art. 22 bis
16. <u>Occupazione aree e spazi pubblici</u>	Art. 30
17. <u>Sostegno alla cultura</u>	Art. 36 bis

1. REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IRAP PER ERRATA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Viene differito dal 30 aprile al **30 settembre 2021** il termine per **regolarizzare**, senza sanzioni né interessi, il **mancato versamento dell'IRAP** (saldo 2019 e I acconto 2020) per effetto dell'errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti previsti dalla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL SOSTEGNI

Viene specificato che il contributo a fondo perduto introdotto dallo stesso DL Sostegni **non può essere pignorato**.

3. COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

È prorogata al 2021 la possibilità di **compensare debiti tributari con crediti commerciali maturati verso le PA**. I crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili, e certificati attraverso apposita piattaforma, mentre i debiti sono quelli relativi a carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31 ottobre 2020.

4. ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Viene **estesa la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione infatti potrà essere eseguita **anche nel bilancio** relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, ma **solo in riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli effetti ai fini fiscali**.

5. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START UP

Viene introdotto, per il 2021, uno specifico contributo a fondo perduto, nella misura massima di 1.000 euro, **a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e che hanno iniziato l'attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019**, alle quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del 2019. Le modalità operative di richiesta sono demandate ad un futuro Decreto che sarà emanato del MEF.

6. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ESPOSIZIONE DEBITORIA

Considerata la perdurante situazione emergenziale, è previsto il differimento di un anno dell'obbligo, introdotto dal **Codice della crisi d'impresa**, a carico dell'Agenzia delle Entrate, di segnalazione rispetto al mancato versamento dell'IVA risultante dalle comunicazioni periodiche. Per effetto di tale differimento, **i primi inadempimenti che potranno essere segnalati sono quelli relativi alle comunicazioni periodiche Iva del I trimestre 2023**.

E' stabilito che per INPS e Agenzia delle Riscossione l'obbligo decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa.

7. INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI

Viene **modificata la modalità** con cui l'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo elettrico possa fruire del contributo previsto dall'art. 1 comma 1061 L. 145 del 2018. In particolare, questa rimborsa al venditore del veicolo l'importo del contributo, e recupera tale importo sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione in F24 senza applicazione di limiti.

8. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE

Viene specificato che per i soggetti che operano nel **settore alberghiero e termale** è possibile operare la **rivalutazione dei beni d'impresa** anche per **immobili** a destinazione alberghiera **concessi in locazione o affitto d'azienda** (a patto che le quote di ammortamento siano deducibili dal reddito del concedente) e per gli **immobili**

in corso di costruzione, rinnovo o completamento (in tal caso la destinazione si deduce dai titoli edilizi, o dalla categoria catastale).

9. BOLLETTE ELETTRICHE E CANONE RAI

Viene confermata la riduzione degli oneri delle **utenze elettriche** (trasporto e gestione del contatore, e oneri generali di sistema) **diverse da quelle ad uso domestico per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021.**

Viene inoltre previsto **l'esonero dal versamento del Canone RAI** per le **strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.** Per i soggetti che avessero già versato il Canone prima dell'entrata in vigore del DL Sostegni, è previsto un credito d'imposta pari al 100% di quanto versato.

10. CALCOLO IVA SUPERBONUS

La legge interviene sulla disposizione del decreto "Rilancio" che disciplina il "Superbonus" (articolo 119, Dl n. 34/2020), ossia la detrazione del 110% delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, stabilendo che, l'Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dalla predetta norma, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo dei costi ammessi al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

11. INCENTIVAZIONE WELFARE AZIENDALE

Anche per il periodo d'imposta 2021 rimane in vigore l'incremento a 516,46 euro dell'importo del fringe benefit aziendale, ovvero del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 3, del Tuir.

12. ESENZIONE IMU

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell' IMU per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41). Si tratta pertanto di soggetti passivi con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all'anno, che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. L'agevolazione spetta soltanto per gli immobili nei quali i soggetti passivi sono anche gestori delle attività che vi sono esercitate.

13. CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Viene stabilito che **non concorrono alla formazione del reddito fondiario i canoni di locazione non percepiti a partire dal 1 gennaio 2020,** qualora tale circostanza sia comprovata da intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, senza dover aspettare il momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.

L'esclusione dalla tassazione vale per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 anche se derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e a prescindere dalla data di stipula dei contratti medesimi, che può essere quindi anche anteriore rispetto al 2020.

14. ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO

Per il 2021 sono esenti da imposta di bollo le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento organizzati, in favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

15. SOSPENSIONE DECORRENZA TERMINI PROFESSIONISTA

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze ovvero il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, se dovuti

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

a impedimento del professionista per motivi connessi all'infezione da coronavirus (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva), **non comporta decadenza, non costituisce inadempimento verso la pubblica amministrazione e non produce effetti nei confronti né del professionista né del suo cliente**, a condizione che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

Nei casi appena menzionati, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, **fino ai 30 giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena**, certificata ai sensi delle norme vigenti. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti **entro i sette giorni successivi** a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

16. OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI

Vengono confermate, per tutto il 2021, le esenzioni delle imposte sull'occupazione di aree e spazi pubblici (ex articolo 9-ter, commi 2 e 3, DI n. 137/2020), che il decreto "Sostegni", nel testo originario, aveva già prorogato al 30 giugno. Si tratta, nel dettaglio, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge n. 160/2019), dovuto dalle imprese di pubblico esercizio come le attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande per le occupazioni con tavolini, e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, comma 837 e seguenti, legge n. 160/2019), dovuto, ad esempio, dai venditori ambulanti per l'attività mercatale (commi 1-2).

17. SOSTEGNO ALLA CULTURA

Viene istituito un **credito d'imposta** per le imprese svolgenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che nel 2020 hanno subito una **riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019**. Il **bonus è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020**.

Il credito di imposta sarà pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo (ad es. rappresentazioni teatrali, concerti, balletti). Il credito è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it